



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N° 1542/18
 (R.G. N. 618/14)
 CRON N. _____
 REP. 547/18

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Michele Lo Storto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°619 del R.G. anno 2014 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

Haborets Mariya e Aiello Gabriele, rapp.ti e difesi dall' Avv. Vincenzo Del Bono ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli, Corso Secondigliano, 94, come da mandato al margine dell'atto di citazione **C.F. HBRMRY71M42Z138GT** ATTORI

E

Comune di Giugliano in Campania, in pers. del Commissario Straordinario p.t. dom.to per la carica nella sede comunale in Giugliano al Corso Campano, 200, rapp.to e difeso dall' Avv. Antonio Cimmino, come da mandato a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTO

NONCHE'

Macfer srl, in persona del leg. rapp.te p.t., con sede in Mugnano di Napoli, (Na), Via G. Cesare Pavese II trav. n. 8

CHIAMATA IN CAUSA

Conclusioni delle parti: come dai verbali di causa.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli istanti citavano in giudizio il Comune di Giugliano onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal motociclo Suzuki Gladius tg. DV52562 di proprietà di Haborets Mariya il giorno 31/10/11 in Giugliano in Campania (Na) alla Via Appia, allorquando il detto motociclo, condotto per l'occasione da Aiello Gabriele, con a bordo Haborets Mariya in qualità di trasportata, finiva in una buca presente sulla carreggiata, non segnalata e ricolma di acqua piovana, facendolo rovinare a terra in uno agli occupanti.

A seguito della caduta gli attori subivano lesioni personali per le quali dovevano ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Aversa. Si costituiva il Comune di Giugliano che resisteva alla domanda chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della Macfer srl, in virtù di contratto di appalto per la manutenzione, la

vigilanza e la custodia dell'asse viario del Comune di Giugliano. Chiedeva altresì il rigetto della domanda nel merito. Autorizzata la chiamata in causa e regolarmente notificato il relativo atto, la Mecfer srl non si costituiva in giudizio.

Lo svolgimento del processo viene omesso ai sensi del novellato art.132 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è stato assegnato al sottoscritto estensore in sostituzione del Dott. D'Avino in data 23.03.2016.

Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia della Macfer srl, regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Dalla dichiarazione testimoniale, non contrastata in alcun modo ed allo stato pienamente attendibile, risulta accertato che il motociclo dell'istante rovinava in una profonda buca presente nella sede stradale e che la stessa non era segnalata ed invisibile in quanto colma d'acqua.

Tanto premesso risulta evidente la responsabilità del Comune di Giugliano nella produzione dell'evento dannoso.

Il convenuto Comune dunque risponderà dei danni provocati agli attori per mancata manutenzione della strada in quanto esso Comune aveva l'obbligo di evitare che eventuali dissesti della stessa potessero provocare danni agli utenti, tanto perchè in ossequio al principio del neminen laedere il citato convenuto era tenuto a prevedere ed a prevenire determinate situazioni pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi. Pertanto, l'aver previsto o comunque l'essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso la predisposizione di opportune cautele costituisce di per sé condotta colposa omissiva. Infatti l'ente proprietario della strada risponde a titolo di colpa nei confronti dell'utente che facendo affidamento sull'apparente regolarità dell'opera sia vittima di una situazione di pericolo occulto, insidia e trabocchetto, come è risultato accertato nel caso di specie. In particolare, l'obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno come sancito recentemente dalla Suprema Corte.

Ci

La domanda di manleva formulata nei confronti della Macfer srl va rigettata per carenza di prova, non rilevandosi agli atti di causa alcuna documentazione attestante il dedotto rapporto contrattuale tra la stessa ed il comune di Giugliano.

Quanto infine all'entità dei danni subiti dal motociclo di parte attrice, mancando agli atti alcun preventivo che attesti gli stessi e sulla base della scarsa deposizione resa dal teste escusso, questo giudice, ritiene di poter quantificare detti danni in via equitativa in € 1.300,00# in assenza di indicative valutazioni di parte.

Alla somma dianzi indicata andranno aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.

Quanto infine all'entità delle lesioni subite dall'attore dall'attrice Harborets Mariya, deve tenersi conto delle risultanze della CTU che, espletata in maniera esauriente, convincente e professionale, ha anche accertato l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni stesse e la dinamica del sinistro come dedotta in giudizio.

Le stesse pertanto possono liquidarsi all'attualità, in € 4.643,73 # così distinte:

€ 2.799,73 per danno biologico personalizzando le risultanze relative alle tabelle del danno biologico ed aumentando del 25% la risultante della tabella allegata al D.Lgs.209/05 ad integrazione del danno morale non più liquidabile come voce autonoma secondo l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione ed equitativamente determinato in relazione all'età del danneggiato ed ai giorni di sofferenza patiti, € 1.383,00= per I.T.T ed € 461,00= per I.T.P.

Su tali somme devalutate all'epoca del sinistro e rivalutate anno per anno andranno aggiunti gli interessi legali con esclusione degli interessi su interessi sino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così individuata dalla predetta data sino al soddisfo.

Quanto infine all'entità delle lesioni subite dall'attore Aiello Gabriele le stesse possono liquidarsi all'attualità, sulla base della certificazione prodotta, in € 322,70.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuta presente la riduzione della domanda, l'attività effettivamente prestata ed il mancato deposito della nota spese.

La contumacia della Macfer srl consente di compensare le spese di lite tra il chiamante e la chiamata in causa.

P.Q.M.




Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Haborets Mariya e Aiello Gabriele nei confronti del Comune di Giugliano ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda nei limiti di cui sopra e condanna il Comune di Giugliano in persona del Commissario straordinario p.t. al pagamento in favore dell'attrice Harborets Mariya della somma di € 1.300,00 # per i danni al motociclo ed € 4.643,73 per le lesioni subite oltre interessi come determinati in motivazione;
- condanna altresì il Comune di Giugliano, in persona del Commissario straordinario p.t., al pagamento in favore dell'attore Aiello Gabriele, della somma di € 322,70= per le lesioni subite, oltre interessi come determinati in motivazione;
- condanna il comune di Giugliano, in persona del Commissario straordinario p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di Haborets Mariya ed Aiello Gabriele in € 562,00 per spese (ivi comprese quelle per CTU), € 1.990,00 per compensi oltre rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- compensa le spese di giudizio tra il Comune di Giugliano e la Macfer srl;
- Dichiaro la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, 10.11.2017

Il Giudice di Pace
Avv. Michele Lo Storto





Giudice di Pace di Marano di Napoli



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 1542/18 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. VINCENZO DEL BONO X ABONETI
Marano di Napoli li 15 / 02 / 2021.

E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli 15/02/2021

IL CANCELLIERE 